



PARMA, 30/09/2019

Prot. n. 26128

**AVVISO PUBBLICO PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI,  
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 SS.MM.II.,  
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C -  
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE DEL  
PERSONALE – UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE**

**IL DIRIGENTE DEL PERSONALE  
RENDE NOTO**

che la Provincia di Parma, visti i Decreti del Presidente n. 31 del 14 febbraio 2019, di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 e n. 53 del 27/03/2019, n. 107 del 24/05/2019, n. 110 del 4/6/2019 e n. 192 del 26/09/2019 di aggiornamento del medesimo Piano Triennale ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1091 del 30/09/2019, intende acquisire e valutare domande di figure interessate al trasferimento mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2001 ss.mm.ii., per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di **ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO** – cat. C - presso il SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE DEL PERSONALE – **UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE**, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001 ss.mm.ii., aventi profilo professionale analogo e pari classificazione.

L'equiparazione dell'inquadramento del dipendente pubblico seguirà i criteri del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 e segnatamente le tabelle ivi approvate.

**COMPETENZE GENERALI E SPECIALISTICHE (CONOSCENZE E ABILITA' COLLEGATE) RICHIESTE DAL RUOLO:**

- Normativa Enti Locali;
- Principi di diritto amministrativo e diritto di accesso;
- Procedimento amministrativo e redazione atti amministrativi;
- Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;
- Principali disposizioni relativamente alla privacy, trattamento dei dati e trasparenza;
- Buone conoscenze informatiche, in particolare videoscrittura, foglio elettronico (pacchetto Office) e Codice Amministrazione Digitale;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dipendenti e Codice di comportamento della Provincia di Parma consultabile sul sito web istituzionale all'indirizzo: <http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-della>;
- Principi di organizzazione del lavoro;
- Gestione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento all'applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro;
- Le relazioni sindacali;
- L'accesso alla pubblica amministrazione (concorsi, selezioni e altre modalità di accesso).

**COMPETENZE TRASVERSALI (COMPORAMENTI E CAPACITA')**

- Autonomia (capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività lavorativa)
- Problem solving e innovazione (capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative)

- Applicazione e sviluppo conoscenze (capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso l'aggiornamento, l'approfondimento, la formazione, l'autoformazione);
- Capacità di lavoro in gruppo;
- Orientamento all'innovazione.

#### **REQUISITI:**

Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere dipendente inquadrato nel profilo di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – cat. C - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all'art.1, comma 2, del DLGS 165/2001 e ss.mm.ii, sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge, con inquadramento nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire (o categoria analoga in caso di comparto diverso), avere il medesimo profilo professionale o, comunque, un profilo professionale attuale analogo per contenuto lavorativo e competenze richieste;
- 2) Essere in possesso di diploma di scuola media superiore;
- 3) Possedere l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni del posto messo a selezione;
- 4) Non aver riportato sanzioni disciplinari nel corso dei due anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso;
- 5) Non avere procedimenti penali in corso;
- 6) Non essere stato sospeso cautelatamente o per ragioni disciplinari dal servizio;
- 7) Non essere stato/a condannata/o, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- 8) Non essere stato rinviato a giudizio o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge, al codice di comportamento o al codice disciplinare in vigore;
- 9) Non essere stato/a destituito/a, oppure dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento;
- 10) Non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 11) Non essere stato licenziato dall'impiego c/o una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare;

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso e devono permanere anche al momento dell'eventuale trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti suddetti comporterà l'esclusione dalla procedura di mobilità.

#### **PRESENTAZIONE DOMANDA:**

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre il seguente termine perentorio:

**ORE 12,00  
DEL 31 OTTOBRE 2019**

Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.

**Il termine suddetto è perentorio e pertanto l'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di scadenza). La prova dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato.**

La domanda, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, dovrà contenere le dichiarazioni ivi riportate rese sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR 28/12/2000 N. 445, che rappresentano anche requisito essenziale per l'ammissione e **deve essere sottoscritta dal candidato**. La mancata apposizione della firma autografa/digitale non è sanabile e comporta l'automatica esclusione della procedura di mobilità.

**Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, il candidato autorizza la Provincia di Parma a rendere pubblici, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet della Provincia di Parma, l'ammissione/esclusione dalla procedura selettiva e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dalla selezione di cui al presente avviso.**

La domanda unitamente agli allegati andrà indirizzata alla **Provincia di Parma - Viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma**, mediante una delle seguenti modalità:

**a) via pec** all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@postacert.provincia.parma.it](mailto:protocollo@postacert.provincia.parma.it), allegando alla stessa la copia scannerizzata della carta di identità o di un documento equipollente in corso di validità, fatto salvo il caso in cui la domanda sia sottoscritta digitalmente; la sottoscrizione della domanda e del modulo contenente le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti devono essere apposte o digitalmente con l'estensione .p7m, o apposte in maniera autografa e scannerizzate in formato pdf. L'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso candidato mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito dell'apposizione della sottoscrizione. Il messaggio deve avere come oggetto: *"Domanda di partecipazione alla selezione pubblica tramite mobilità esterna per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – cat. C - da assegnare al Servizio Finanziario e Gestione del Personale – Ufficio Gestione del Personale"*;

**b) con raccomandata a.r.**, scaricando, compilando e firmando il modello di domanda (e di autocertificazione) ed inviandolo, con allegata la fotocopia di un documento di identità valido, all'indirizzo sopra indicato; il candidato dovrà indicare sulla busta il proprio nome ed indirizzo nonché gli estremi dell'avviso di mobilità per il quale è presentata la domanda *"Domanda di partecipazione alla selezione pubblica tramite mobilità esterna per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – Cat. C - da assegnare al Servizio Finanziario e Gestione del Personale – Ufficio Gestione del Personale"*;

**c) direttamente** presso la PROVINCIA DI PARMA – Ufficio Protocollo, V.le Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma:

Orario: dalle ore 08,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nelle giornate di lunedì e giovedì.

I candidati che intendono avvalersi della presentazione diretta della domanda devono produrre all'Ufficio una copia aggiuntiva per l'apposizione del timbro di arrivo quale attestazione della data di presentazione.

Agli effetti dell'osservanza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di che trattasi e dei relativi documenti, fanno fede, a seconda della modalità di invio, i seguenti criteri:

- a) posta elettronica certificata: l'indicazione, contenuta nel messaggio, relativa alla data e ora di ricezione del server dell'Ente ricevente;
- b) raccomandata a.r.: timbro a data apposto a cura dell'ufficio Protocollo ricevente;
- c) nel caso di presentazione diretta della domanda farà fede il timbro a data apposto a cura dell'ufficio Protocollo ricevente.

Alla domanda dovranno essere allegati, **a pena di esclusione**:

1. copia leggibile del proprio documento di identità in corso di validità (documento obbligatorio per chi non sottoscrive l'istanza davanti al funzionario addetto a riceverla o non invia la domanda sottoscritta digitalmente tramite PEC);

2. il curriculum vitae del candidato in formato europeo, dettagliato e circostanziato, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritto con firma autografa/digitale, nonché ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed esperienza professionale acquisite;

Il curriculum dovrà altresì essere obbligatoriamente corredato delle schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato presso l'Ente di provenienza negli ultimi cinque anni antecedenti l'avviso pubblico di mobilità (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) ovvero – in caso di assunzione presso la Pubblica Amministrazione da meno di 5 anni – negli anni di assunzione fino al 2018.

In caso di mancata presentazione del curriculum non sarà possibile procedere ad alcuna valutazione della professionalità posseduta e pertanto il candidato non potrà accedere al colloquio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido di comunicazione da parte dei candidati o verso i concorrenti dovuti ad inesatte indicazioni del recapito, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. **Sarà comunque cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte dell'Amministrazione.**

**Oltre a quanto sopra previsto, non è sanabile** e comporta l'automatica **esclusione** dalla selezione, l'omissione nella domanda di quanto segue, laddove non altrimenti desumibile nel contesto/allegati della domanda stessa:

- nome, cognome, residenza o domicilio del concorrente nonché la comunicazione di variazione degli stessi;
- l'indicazione della selezione alla quale il concorrente vuole partecipare;
- la firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
- la copia del documento di identità in corso di validità (fatto salvo il caso in cui la domanda sia sottoscritta digitalmente ed inviata tramite PEC).

Non saranno tenute in considerazione le domande presentate all'Amministrazione prima dell'emanazione del presente avviso di mobilità e giacenti presso gli Uffici, così come le richieste presentate oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso.

#### **PROCEDURA SELETTIVA E ASSUNZIONE**

La valutazione del curriculum e del colloquio sono effettuati da un'apposita Commissione formata in relazione alla posizione da ricoprire.

Attraverso l'esame del curriculum e del colloquio, la Commissione dovrà valutare, rispetto alla posizione lavorativa da ricoprire:

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>
La preparazione professionale specifica
L'attinenza dell'esperienza di servizio posseduta
Il possesso dei requisiti attitudinali aderenti alla posizione da ricoprire
Le capacità professionali aderenti alle attribuzioni da svolgersi nella posizione lavorativa

La Commissione ha a disposizione 30 punti ed i candidati sono valutati idonei per il ruolo da ricoprire con un punteggio minimo di 24/30.

All'esito della selezione, la Commissione esprime un giudizio di idoneità o non idoneità al ruolo dei candidati ed assegna a ciascuno di essi un giudizio corredato da una sintetica motivazione.

Il colloquio avrà ad oggetto l'approfondimento del curriculum, l'accertamento del possesso delle competenze di cui al presente avviso, delle caratteristiche attitudinali, e della motivazione del candidato.

**Tutte le comunicazioni di carattere generale (eventuale spostamento della sede e prove, elenco ammessi, calendario prove, graduatoria finale di merito, ecc) relative alla selezione saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet istituzionale della Provincia di Parma <http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi>.**

**La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati. Pertanto non saranno inviati ulteriori avvisi.**

**Eventuali comunicazioni personali da parte dell'Ente saranno effettuate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica o PEC indicati nella domanda.**

I candidati a cui non sia stata espressamente comunicata l'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva, sono ammessi con riserva alla prova d'esame e sono sin da ora convocati a sostenere il colloquio il giorno:

**14 NOVEMBRE 2019 h. 9,00**

che si terrà nella Sala Ferrari – Piano Terra - nella sede della Provincia di Parma, in Viale Martiri della Libertà, 15 - Parma.

I candidati ammessi, risultanti dall'elenco pubblicato sul sito internet, dovranno ritenersi convocati a tale prova, salvo diversa comunicazione.

L'indicazione della data del colloquio sopra indicata, così come ogni comunicazione inerente la procedura selettiva di che trattasi, pubblicata sul sito dell'Ente <http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi> ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva vengono effettuate tramite il sito Internet dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente- Concorsi, e l'avvenuto espletamento di tale modalità di comunicazione ha valore di presunzione di legale conoscenza da parte dei candidati e partecipanti alla procedura medesima.

Sarà pertanto cura dei candidati consultare il sito internet dell'Ente ai fini di conoscere le ammissioni e le esclusioni, e onere dei candidati ammessi consultare il sito internet dell'Ente per verificare eventuali mutamenti o verificare eventuali modifiche a quanto previsto nell'avviso di selezione relativamente a orario e luogo di svolgimento delle prove.

L'Ente declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione del sito Internet dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, relativamente alla procedura concorsuale in atto.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Il concorrente che non si presenti al colloquio nella data stabilita, per qualsiasi motivo, si considera rinunciatario e viene escluso dalla presente procedura.

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito dell'Ente e costituirà notifica a tutti gli effetti, ai fini della comunicazione ai concorrenti.

L'Amministrazione procederà all'assunzione del candidato risultato in possesso della professionalità valutata congrua rispetto al posto da ricoprire e alle funzioni e competenze richieste, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

In nessun caso, la selezione darà esito a graduatorie di merito ma solo alla individuazione dei candidati ritenuti più idonei a ricoprire la posizione in oggetto, fatta salva la possibilità di procedere, in caso di rinuncia, ad invitare all'assunzione altri candidati comunque idonei. La chiamata di ulteriori candidati ritenuti idonei in caso di rinunce è discrezionale da parte dell'Amministrazione e non crea nessun diritto in capo ai candidati.

Il candidato che abbia ottenuto la migliore valutazione utile all'assunzione dovrà fornire entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione il nulla osta da parte dell'Ente di appartenenza, trascorsi i quali l'Ente è legittimato a non dare corso all'assunzione proposta.

L'Amministrazione si riserva, qualora la data di decorrenza della mobilità indicata nella richiesta di nulla osta, non possa essere accolta dall'altro Ente, risultando pertanto incompatibile con le esigenze organizzative, la possibilità di ricorrere ad altro candidato idoneo.

L'Amministrazione si riserva comunque, la possibilità di non procedere alla copertura del posto mediante cessione del contratto di lavoro nel caso in cui nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo, ovvero nell'ipotesi che non risulti una piena corrispondenza tra le caratteristiche professionali, funzionali e culturali dei candidati e le funzioni da espletare; in tal caso l'Amministrazione darà atto dell'esito negativo della procedura di mobilità.

Il candidato individuato dovrà prendere servizio entro 30 giorni dalla comunicazione, pena la decadenza.

L'Amministrazione, limitatamente al candidato risultato idoneo, provvederà a verificare tramite richiesta alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, la veridicità del contenuto delle dichiarazioni esplicitate nella domanda di partecipazione.

Il soggetto interessato, per accelerare il procedimento di controllo, può produrre, a sua cura, una copia delle certificazioni e della documentazione necessaria. Per eventuali dichiarazioni non attestabili da soggetti pubblici, il candidato dichiarato vincitore, dovrà presentare la documentazione relativa in originale o in copia autenticata entro 30 gg. dalla richiesta dell'Amministrazione.

Nel caso venisse accertata la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di ammissione si provvederà all'immediata esclusione dello stesso dalla graduatoria con la conseguente perdita di ogni diritto all'assunzione, fatta salva ogni altra sanzione anche di natura penale.

Qualora il vincitore non assuma servizio, senza giustificato motivo o non produca la documentazione richiesta nei termini comunicati, l'Amministrazione non darà luogo alla stipula del contratto di lavoro o, se il contratto è già stato stipulato, lo si intenderà risolto.

L'unità assunta per mobilità è esentata dal periodo di prova, qualora lo abbia già superato nella medesima qualifica presso altra amministrazione pubblica.

Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale sottoscritto tra le parti e il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto del personale Funzioni Locali cat. C – profilo istruttore amministrativo - e precisamente stipendio tabellare lordo annuo pari a dodici mensilità per euro 20.344,07, oltre la 13a mensilità e ove spettanti, le indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legislazione vigente. Gli emolumenti suddetti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.

La Provincia di Parma si riserva la facoltà di revocare o modificare, in qualunque momento, e a suo insindacabile giudizio, il presente avviso, dandone notizia al pubblico nelle stesse forme del presente avviso, e in caso di revoca, ai candidati che abbiano presentato domanda.

L'Amministrazione si riserva altresì di non procedere alla copertura del posto mediante passaggio diretto da altre Amministrazioni qualora diversi indirizzi di politiche assunzionali e/o nuove normative di contenimento delle spese di personale condizionino in maniera negativa la procedura di instaurazione del rapporto di lavoro.

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso la Provincia di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 c. 1 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati conformemente al disposto del Regolamento UE nr. 679/2016 e del regolamento approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 22 del 4/6/2018;

Viene allegata al presente avviso l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE nr. 679/2016.

Il Responsabile del procedimento è Paola Aldigeri (Ufficio Gestione del Personale - Viale Martiri della Libertà, 15 - Parma tel. 0521/931765).

FIRMA  
DIRIGENTE DEL PERSONALE  
f.to Dott. Iuri Menozzi

**INFORMAZIONI DA FORNIRE RELATIVAMENTE A DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO**  
(ART 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE nr. 679/2016, entrato in vigore il 24/5/2016, la cui applicazione decorre dal 25 maggio 2018, relativamente alle informazioni raccolte o non raccolte presso l'interessato, gestite dal Servizio **Finanziario e Gestione del Personale** e relative ai seguenti trattamenti dei dati personali

Nell'ambito del procedimento denominato "Avviso pubblico per passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii., per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo cat. C a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Servizio Finanziario e Gestione del Personale – Ufficio Gestione del Personale"

si rendono le seguenti informazioni:

<b>Titolare del trattamento dei dati:</b>	<b>DOTT. IURI MENOZZI</b>	
<b>Responsabile della Protezione dei Dati:</b>		
<b>Finalità</b>	adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Provincia	
	Espletamento di una selezione pubblica e esecuzione di un contratto con riguardo ai soggetti interessati;	
<b>Base giuridica</b>	D.LGS. 165/2001 ss.mm.ii. – DPR 487/97 ss.mm.ii.	
<b>Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali.</b>	All'eventuale richiedente l'accesso agli atti ove ne ricorrano i presupposti.	
<b>periodo di conservazione dei dati personali</b> oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo	Non conserveremo i dati per un periodo di tempo superiore a quello necessario per soddisfare lo scopo per cui sono stati trattati.	

**Solo nel caso in cui i dati non sono raccolti presso l'interessato** si rendono le ulteriori informazioni  
( ai sensi dell'art. 14 del regolamento UE n. 679/2016)

<b>Categoria di dati trattati</b>	Barrare con una x			
		<b>C</b>	<b>P</b>	<b>G</b>
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>legenda</b>	(Dato comune)	(Dati particolari – sensibili art. 9 rgdp)	(dato persone relative a condanne penali e reati art. 10 rgdp)	

### **Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato**

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

### **Articolo 16 Diritto di rettifica**

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

### **Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)**

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 L 119/43 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

### **Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento**

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

### **Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento**

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

### **Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati**

1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

### **Articolo 21 Diritto di opposizione**

1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

#### **Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

#### **Articolo 77 Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo**

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

#### **Articolo 78 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo**

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.

2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77.

3. Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale.

#### **Articolo 79 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento**

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.